

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 26 luglio 2017)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI
Relatore di minoranza: LUIGI ZURA PUNTARONI

sulla proposta di legge n. 156

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 25 luglio 2017

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

Vista la proposta di legge n. 156/2017, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”, nel testo presentato dalla proponente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Liana Serrani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 25 luglio 2017;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 luglio 2017;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 156/2017, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”, nel testo presentato dalla proponente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 5 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (agli atti protocollo n. 116 del 27 luglio 2017).

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 27 luglio 2017;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 31 luglio 2017;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Marco Manzotti

Testo proposto**Art. 1**

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Questa legge detta disposizioni urgenti volute a semplificare e accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

2. Questa legge si applica esclusivamente nel territorio dei Comuni della Regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle previsioni del medesimo decreto-legge e dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale vigente.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa statale vigente comunque più favorevoli, di maggior semplificazione o contenenti l'ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti.

Art. 2

(Varianti ai piani regolatori generali)

1. Le varianti ai piani regolatori generali necessarie per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 11 del d.l. 189/2016, sono approvate in via definitiva dal Comune ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà.

2. Prima dell'adozione delle varianti di cui al comma 1, il Comune indice una conferenza dei servizi decisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire il parere di conformità geomorfologica previsto dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché, ove necessari, i pareri dell'ente gestore dell'area naturale protetta e dell'area Natura 2000, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di eventuali altri soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi interessati.

3. Le varianti di cui al comma 1 possono derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTC), al piano

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Oggetto e ambito di applicazione)

Identico

Art. 2

(Varianti ai piani regolatori generali)

Identico

paesistico ambientale regionale (PPAR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989, anche con riferimento ai Comuni che non hanno adeguato a esso il proprio strumento urbanistico generale, nonché al piano di inquadramento territoriale (PIT). In tal caso l'adozione delle stesse è subordinata al parere favorevole della Regione, espresso nella conferenza dei servizi di cui al comma 2. Nella medesima conferenza, la Provincia formula le osservazioni di cui al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 34/1992.

4. Il Consiglio comunale adotta la variante in conformità alle prescrizioni e ai pareri della conferenza dei servizi di cui al comma 2, decidendo anche in ordine alle osservazioni formulate nella stessa.

5. Il procedimento semplificato di questo articolo si applica anche con riferimento alle disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Regioni, Province e Comuni di cui all'articolo 26 ter della l.r. 34/1992, omettendo la verifica di conformità provinciale che è sostituita dal parere vincolante della Regione.

6. Alle varianti disciplinate da questo articolo non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e le limitazioni previste dal comma 9 dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.

7. Nei procedimenti di questo articolo, il Comune è autorità competente nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), se necessaria ai sensi della legislazione statale e regionale vigente. Le Province partecipano al medesimo procedimento in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni. La VAS è resa all'interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2.

Art. 3

(Parziale difformità dal titolo abilitativo)

1. Se sono stati realizzati, prima degli eventi sismici, interventi o opere in parziale difformità dal titolo abilitativo per i quali sia applicabile il proce-

Art. 3

(Parziale difformità dal titolo abilitativo)

Identico

dimento di cui al comma 2 dell'articolo 34 del d.p.r. 380/2001, i soggetti interessati, individuati ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 189/2016, presentano una perizia a firma di un tecnico abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma 2 dell'articolo 34, anche contestualmente alla domanda di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.

2. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non rilevano ai fini del comma 1 le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che il Comune ha espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non ha contestato come abuso edilizio o che non ha considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. Le suddette tolleranze sono asseverate da un tecnico abilitato anche contestualmente alla domanda di contributo. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21 nonies della legge 241/1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001, costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni di cui alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 4 della medesima legge regionale.

Art. 4

(Disposizioni speciali per la ricostruzione in territorio agricolo)

1. Per la ricostruzione o la riparazione degli immobili di cui all'articolo 1 in territorio agricolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).

2. In caso di delocalizzazione, qualora sia strettamente necessario in considerazione di obiettive difficoltà legate al singolo intervento, è possibile ridurre:

- a) a metri cinque la distanza minima dai confini prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/1990;
- b) a metri 10 la distanza minima dai confini prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/1990.

Art. 4

(Disposizioni speciali per la ricostruzione in territorio agricolo)

Identico

Art. 5

(Particolari misure volte a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici)

1. Al fine di consentire il temporaneo alloggio dei proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi sismici aventi residenza fuori dai Comuni di cui all'articolo 1, le aree di sosta previste dall'articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), possono essere realizzate nel territorio dei Comuni medesimi utilizzando il procedimento semplificato di cui all'articolo 2.

2. Per la realizzazione delle aree di sosta di cui al comma 1, i Comuni possono utilizzare anche risorse messe a disposizione da soggetti privati.

3. Le aree di sosta di cui al comma 1 sono individuate anche per scopi di protezione civile dai piani comunali di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).

Art. 6

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 6/2005)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), è aggiunto il seguente periodo: "Gli obblighi connessi alla riduzione della superficie boscata non si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza e ripristino di infrastrutture stradali e altre opere pubbliche interessate da calamità naturali."

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5

(Particolari misure volte a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici)

Identico

Art. 6

(Opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma del 2016)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) non si applica agli interventi di messa in sicurezza e ripristino di infrastrutture stradali e altre opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma del 2016, così come individuate all'articolo 1 di questa legge.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico